

FOGLIO FEDERALE

Anno XLV

Berna, 12 aprile 1962

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.—, *con allegata la Raccolta delle leggi federali.* — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

Termine d'opposizione: 11 luglio 1962

LEGGE FEDERALE

sulle

vendite a rate

(Del 23 marzo 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 64 e 64 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 gennaio 1960,

decreta:

I.

Gli articoli 226 a 228 del Codice delle obbligazioni sono abrogati e sostituiti con le disposizioni seguenti:

Art. 226 a

¹ Nella vendita a pagamento rateale, il venditore si obbliga a consegnare una cosa mobile al compratore prima dell'intero pagamento del prezzo e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite.

² Il contratto di vendita a pagamento rateale richiede per la sua validità la forma scritta. Il contratto che dal venditore sia conchiuso per professione deve menzionare:

1. il nome e il domicilio delle parti;
2. l'oggetto della vendita;
3. il prezzo di vendita a pronti contanti;
4. il soprapprezzo, indicato in franchi, per il pagamento rateale;
5. il prezzo complessivo di vendita;

C. Vendite a rate.

I. Vendita a pagamento rateale.

1. Definizione, forma e contenuto.

6. ogni altra prestazione, in danaro o in natura, a carico del compratore;
7. l'ammontare e la scadenza del pagamento iniziale e delle rate e il numero di queste;
8. il diritto del compratore di dichiarare, entro cinque giorni, che rinuncia a concludere il contratto;
9. la riserva della proprietà e la cessione del credito del venditore, della mercede o di crediti del compratore verso istituzioni di previdenza, secondo l'articolo 226 c, capoverso 1, qualora siano pattuite;
10. l'interesse esigibile nel caso di prorogazione o di mora;
11. il luogo e il giorno della firma del contratto.

³ È nullo il contratto che non menziona l'oggetto della vendita, l'ammontare del pagamento iniziale, il prezzo di vendita a contanti, il prezzo complessivo di vendita o il diritto del compratore di rinunciare, secondo l'articolo 226 c, a concludere il contratto.

Art. 226 b

2. Consenso del coniuge o del rappresentante legale.

¹ Ove il compratore sia persona coniugata e i coniugi vivano in comunione domestica, per la validità del contratto in cui l'obbligazione superi la somma di mille franchi è richiesto il consenso scritto del coniuge.

² Ove il compratore sia persona minorenni, per la validità del contratto è richiesto il consenso scritto del rappresentante legale.

³ Nei due casi, il consenso dev'essere dato, il più tardi, all'atto della firma del contratto da parte del compratore.

Art. 226 c

3. Entrata in vigore; dichiarazione di rinuncia.

¹ Per il compratore, il contratto entra in vigore cinque giorni dopo che ne ha ricevuto copia firmata dalle parti. Durante questo termine, egli può dichiarare in scritto al venditore che rinuncia a concludere il contratto. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla. Il termine è osservato se la dichiarazione di rinuncia è consegnata alla posta il giorno della scadenza.

² Se il venditore fornisce la cosa prima che sia decorso il termine indicato nel capoverso 1, il compratore non può servirsene se non in quanto occorra per la prova o esame usuale, altrimenti il contratto entra in vigore.

³ Nessuna indennità è dovuta dal compratore che rinunci a concludere il contratto.

Art. 226 d

¹ Non più tardi della consegna della cosa, il compratore deve fare un pagamento iniziale di almeno un quinto del prezzo a contanti e terminare il pagamento entro due anni e mezzo dalla conclusione del contratto.

² Il Consiglio federale può, per ordinanza, diminuire fino al dieci per cento del prezzo di vendita a contanti il pagamento iniziale minimo prescritto, oppure aumentarlo fino al trentacinque per cento, e abbreviare fino un anno e mezzo la durata massima del contratto, oppure allungarla fino a cinque anni, secondo la specie della cosa venduta.

³ Il venditore che consegna la cosa al compratore senza avere ricevuto l'intero pagamento iniziale minimo legale, perde il diritto al saldo dello stesso. È nullo il patto che preveda il pagamento di rate dopo il decorso della durata massima legale del contratto, salvo che la condizione economica del compratore non sia essenzialmente peggiorata dopo la conclusione del contratto.

⁴ È parimente nullo ogni aumento del prezzo di vendita per compensare una rinuncia al pagamento iniziale.

4. Diritti e obblighi delle parti
a. Pagamento iniziale e durata del contratto

Art. 226 e

¹ I crediti del compratore derivanti da mercede o verso istituzioni di previdenza possono essere ceduti o costituiti in pegno solo in quanto siano pignorabili e, al massimo, per due anni e mezzo dalla conclusione del contratto.

² A richiesta degli interessati, presentabile in ogni tempo, l'ufficio d'esecuzione determina il minimo da lasciarsi al debitore secondo l'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁾ sulla esecuzione e sul fallimento.

b. Cessione di crediti

Art. 226 f

¹ Il compratore non può rinunciare anticipatamente al diritto di compensare il credito derivantegli dalla vendita a pagamento rateale, con i crediti del venditore.

² Le eccezioni del compratore circa il credito risultante dal prezzo di vendita non possono, nel caso di cessione, essere ristrette nè annullate.

c. Eccezioni del compratore

Art. 226 g

Il compratore può sempre pagare in una sola volta il saldo del prezzo, salvo che per il pagamento non abbia dato degli effetti

d. Pagamento a contanti del saldo.

¹⁾ CS 3, 3; RU 1949, 820; 1950, 57, 264; 1951, 1220; 1952, 1060; 1958, 394; 1959, 61.

cambiari. Tutti gli aumenti del prezzo di vendita a contanti, calcolati secondo la durata del contratto, sono diminuiti almeno di una metà in ragione della minor durata dello stesso.

Art. 226 h

5. Mora del compratore a. Opzione del venditore

¹ Se il compratore è in mora al pagamento iniziale, il venditore ha soltanto il diritto di chiederlo o di recedere dal contratto.

² Se il compratore è in mora al pagamento di rate, il venditore può chiedere le rate scadute. Qualora se ne sia riservata la facoltà e la mora concerna almeno due rate per un ammontare non inferiore a un decimo del prezzo complessivo di vendita o una rata pari almeno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, il compratore può anche chiedere il saldo del prezzo oppure recedere dal contratto.

³ Il venditore non può esigere il saldo del prezzo, nè recedere dal contratto, prima d'aver concesso al compratore un termine di almeno quattordici giorni.

Art. 226 i

b. Recesso

¹ Se, per la mora del compratore, il venditore recede dal contratto dopo la consegna della cosa, ciascuna parte è tenuta a restituire le prestazioni ricevute. Il venditore ha inoltre diritto a un equo compenso per l'uso della cosa e a un'indennità per il deprezzamento straordinario della stessa. Egli, tuttavia, non può pretendere più di quanto avrebbe ricevuto se il contratto fosse stato eseguito per tempo.

² Il venditore che recede dal contratto prima della consegna della cosa non può pretendere dal compratore che un equo interesse di capitale e un'indennità per il deprezzamento della cosa dopo la conclusione del contratto. La pena convenzionale non può superare il dieci per cento del prezzo di vendita a contanti.

Art. 226 k

c. Agevolezze concesse dal giudice.

Il giudice può concedere delle agevolzze di pagamento al compratore in mora e vietare al venditore di riprendere la cosa, qualora il compratore assicuri d'adempiere i suoi obblighi e non ne consegua alcun pregiudizio al venditore.

Art. 226 l

6. Foro e tribunale arbitrale.

Per le contestazioni derivanti da una vendita a pagamento rateale, il compratore domiciliato in Svizzera non può rinunciare in

anticipo al foro del suo domicilio nè convenire con il venditore una giurisdizione arbitrale.

ica.

Art. 226 m

¹ Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i negozi giuridici e combinazioni di negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si valgano.

7. Campo d'applicazione.

² Esse si applicano per analogia ai mutui concessi per l'acquisto di cose mobili, quando il venditore cede al mutuante il suo credito verso il compratore, con o senza riserva di proprietà, o quando il venditore e il mutuante cooperano in altro modo per procurare al compratore la cosa mediante pagamento rateale e successivo del prezzo. Il contratto di mutuo deve contenere, in particolare, le menzioni indicate nell'articolo 226 a, capoverso 2, ma indicare, in luogo del prezzo di vendita a contanti e di quello complessivo di vendita, il valore nominale e l'ammontare complessivo del mutuo.

³ Non sono sottoposte alle disposizioni sulla vendita a pagamento rateale le compere a contanti combinate con mutui rimborsabili a rate, qualora il pagamento iniziale minimo legale sia fatto al mutuante e il prezzo sia pagato a contanti e senza sovrapprezzo all'atto della vendita.

⁴ Se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale, se la vendita concerne una cosa che, per sua natura, sia destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale o a un uso professionale, se il prezzo complessivo di vendita non supera duecento franchi nè la durata del contratto sei mesi, oppure se il prezzo complessivo di vendita dev'essere pagato in meno di quattro rate, compreso il pagamento iniziale, sono applicabili soltanto gli articoli 226 h, capoverso 2, 226 i, capoverso 1, e 226 k.

Art. 227 a

¹ Nella vendita a rate anticipate, il compratore si obbliga a pagare al venditore, anticipatamente e a rate, il prezzo di vendita d'una cosa mobile e il venditore a consegnare la cosa al compratore dopo il detto pagamento.

II. Vendita a rate anticipate.

1. Definizione, forma e contenuto.

² Il contratto di vendita a rate anticipate richiede per la sua validità la forma scritta e deve menzionare:

1. il nome e il domicilio delle parti;
2. l'oggetto della vendita;

3. il credito complessivo del venditore;
4. il numero, l'ammontare e la scadenza delle rate, la durata del contratto;
5. la banca autorizzata a ricevere i versamenti anticipati;
6. l'interesse dovuto al compratore;
7. il diritto del compratore di dichiarare, entro cinque giorni, che rinuncia a concludere il contratto;
8. il diritto del compratore di disdire il contratto, e la pena di recesso dovuta in tale caso;
9. il luogo e il giorno della firma del contratto.

Art. 227 b

2. Diritti e obblighi delle parti
a. Sicurezza delle rate anticipate.

¹ Se il contratto è concluso per più di un anno o per un tempo indeterminato, il compratore deve pagare le rate a una banca soggetta alla legge federale dell'8 novembre 1934 ¹⁾ su le banche e le casse di risparmio. Questi pagamenti sono iscritti in un conto di risparmio o di deposito, intestato al compratore, e fruttano l'interesse usuale.

² La banca deve tutelare gli interessi delle due parti. Ogni ritiro di denaro è subordinato al consenso di entrambe.

³ Nel caso d'esecuzione forzata contro il venditore, il credito del compratore che, contrariamente alla disposizione del capoverso 1, non abbia pagato le rate a una banca, è collocato, fino a un ammontare di cinquemila franchi, nella terza classe, secondo l'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. Il venditore perde ogni suo diritto verso il compratore che disdice il contratto in conformità dell'articolo 227 f.

Art. 227 c

b. Diritto del compratore di chiedere la consegna

¹ Il compratore può chiedere, in ogni tempo, la consegna della cosa, pagando l'intero prezzo di vendita; se il venditore deve prima procurarsela, il compratore è tenuto a concedergli il termine usuale di consegna.

² Il venditore può consegnare la cosa al compratore soltanto se sono osservate le disposizioni sul contratto di vendita a pagamento rateale.

³ Il compratore che ha acquistato più cose o si è riservato il diritto di scelta, può, se le cose non costituiscono un complesso,

1) CS 10, 331.

chiedere che gli siano rimesse mediante consegne parziali, previo il pagamento iniziale minimo prescritto nell'articolo 226 d. Qualora il prezzo di vendita non sia interamente pagato, il venditore può essere tenuto a eseguire delle consegne parziali, soltanto se gli rimanga, come sicurezza, il dieci per cento del saldo.

Art. 227 d

Se il contratto è conchiuso per più di un anno o per un tempo indeterminato, il prezzo di vendita dev'essere pagato all'atto della consegna della cosa; il compratore che chiede la consegna può tuttavia liberare, a favore del venditore, l'averlo depositato, fino a un terzo del prezzo di vendita. Un'obbligazione siffatta non può essere stipulata al momento della conclusione del contratto.

c. Pagamento del prezzo.

Art. 227 e

¹ È nulla la riserva d'un soprapprezzo, qualora il prezzo di vendita sia determinato al momento della conclusione del contratto.

d. Determinazione del prezzo.

² Se il compratore si è obbligato ad acquistare a scelta, fino a un ammontare determinato, delle cose il cui prezzo non sia convenuto nel contratto, il venditore deve sottoporgli tutta la scelta al prezzo usuale di vendita a contanti.

³ È nullo ogni patto in contrario, salvo che non sia più favorevole al compratore.

Art. 227 f

¹ Il compratore può disdire in ogni tempo il contratto conchiuso per più di un anno o per un tempo indeterminato, fino al momento in cui domanda la consegna della cosa.

g. Fine del contratto
a. Diritto di disdetta

² La pena di recesso dovuta dal compratore non può superare il due e mezzo o il cinque per cento del credito complessivo del venditore, nè cento o duecentocinquanta franchi, secondo che la disdetta sia data nel termine di un mese dalla conclusione del contratto o più tardi. Il compratore ha diritto al rimborso dei pagamenti rateali, con l'interesse al saggio bancario usuale, in quanto superino tale pena.

³ La pena di recesso non è dovuta quando il contratto sia disdetto per la morte o una durevole incapacità al guadagno del compratore, nel caso di perdita delle rate o se il venditore ricusi di sostituire al contratto una vendita a pagamento rateale secondo le condizioni usuali.

Art. 227 g

¹ L'obbligo di pagare le rate cessa dopo cinque anni.

b. Durata del contratto.

² Se il contratto è conchiuso per più di un anno per un tempo indeterminato e il compratore non abbia chiesto la consegna della cosa entro otto anni, il venditore ne lo diffida e, decorsi invano tre mesi, riceve gli stessi diritti che gli spetterebbero nel caso di disdetta da parte del compratore.

Art. 227 h

4. Mora del compratore

¹ Se il compratore è in mora al pagamento di una o più rate, il venditore può chiedere soltanto le rate scadute; tuttavia, ove la mora concerne due rate ammontanti almeno a un decimo del credito complessivo o una rata pari almeno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, il venditore ha, dopo un termine di diffida di un mese, il diritto di disdire il contratto.

² Qualora il venditore receda da un contratto conchiuso per un tempo non superiore a un anno, si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 226 *i*, capoverso 2. Se la durata del contratto è superiore a un anno, il venditore può chiedere soltanto la pena di recesso pattuita secondo l'articolo 227 *f*, capoverso 2, e i vantaggi eccedenti il saggio bancario usuale, concessi al compratore.

³ Ove, trattandosi di un contratto conchiuso per più di un anno, il compratore abbia chiesto la consegna della cosa, il venditore ha diritto a un equo interesse per il capitale e a un'indennità per il deprezzamento subito dalla cosa nel frattempo. La pena convenzionale non può superare il dieci per cento del prezzo di vendita.

⁴ Quando la merce sia stata consegnata, è applicabile al recesso l'articolo 226 *i*, capoverso 1.

Art. 227 i

5. Campo d'applicazione.

Gli articoli 227 *a* e 227 *h* non si applicano se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale, oppure se la vendita concerne una cosa che, per la sua natura, sia destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale o a un uso professionale.

Art. 228

III. Disposizioni comuni.

¹ Le disposizioni sulla vendita a pagamento rateale concernenti il consenso del conginge o del rappresentante legale, il diritto del compratore di rinunciare alla conclusione del contratto, la cessione di mercede, le eccezioni del compratore, la concessione di agevolzze dal giudice, il foro e il tribunale arbitrale sono applicabili alla vendita a rate anticipate.

² Le disposizioni sulla vendita a rate anticipate sono applicabili per analogia alla vendita a pagamento rateale, qualora il ter-

mine di consegna sia superiore a un anno oppure indeterminato, e il compratore sia tenuto a fare dei pagamenti prima della consegna della cosa.

II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

Nell'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento è aggiunta la disposizione seguente:

A. Privilegio nel fallimento.

« Terza classe

- d. i crediti del compratore risultanti dal contratto di vendita a rate anticipate (art. 227 b, cpv. 3, CO).»

Art. 2

Negli articoli 1 e 13 della legge federale del 30 settembre 1943 ¹⁾ sulla concorrenza sleale, sono aggiunte le disposizioni seguenti (art. 1, lett. i e k; art. 13, lett. h e i):

B. Concorrenza sleale.

- in pubblici annunci concernenti vendite a pagamento rateale, dà indicazioni sul corrispettivo a carico del compratore senza menzionare il prezzo di vendita a contanti o il prezzo complessivo di vendita, oppure non menzionandolo con esattezza, segnatamente indicando il numero e l'ammontare delle rate senza specificare in franchi il soprapprezzo chiesto per il pagamento rateale;»
- incita il compratore, che ha firmato un contratto di vendita a pagamento rateale o a rate anticipate, a non conchiuderlo, oppure il compratore, che ha conchiuso un contratto di vendita a rate anticipate, a disdirlo, per stipulare seco il contratto;»

Art. 3

¹ Gli articoli 226 f a 226 k sono applicabili anche alle vendite a pagamento rateale concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

C. Disposizioni transitorie.

² Per le vendite a rate anticipate concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile soltanto l'articolo 226 k. Tuttavia, questi contratti vanno posti in consonanza con l'articolo 227 b entro un anno dall'entrata in vigore della legge, altrimenti decadono e tutto l'aver del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev'essere rimesso.

1) CS 2, 935.

Art. 4

D. Entrata
in vigore.

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge
entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Vicepresidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *12 aprile 1962.*

Termine d'opposizione: *11 luglio 1962.*

Legge federale sulle vendite a rate (Del 23 marzo 1962)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.04.1962
Date	
Data	
Seite	593-602
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 449

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.